

Bruxelles, 1° giugno 2026
(OR. en)

9953/26

EF 169
ECOFIN 713
DELECT 93

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	28 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3200 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.5.2026 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di rischio operativo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3200 final.

All.: C(2026) 3200 final



Bruxelles, 28.5.2026
C(2026) 3200 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2026

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di rischio operativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 314, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le componenti dell'indicatore di attività per il rischio operativo, definendo un elenco di sottovoci che concorrono al calcolo dell'indicatore di attività e gli elementi che ne devono essere esclusi, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'articolo 315, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino "in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all'indicatore di attività" (articolo 315, paragrafo 3, lettera a), con riferimento a fusioni, acquisizioni e cessioni), "le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione" e "le tempistiche per le rettifiche" (articolo 315, paragrafo 3, lettere b) e c), con riferimento alle sole cessioni), previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'articolo 316, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le condizioni alle quali il calcolo della perdita annuale da rischio operativo può essere considerato "indebitamente oneroso", previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'articolo 317, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nel set di dati, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'articolo 321, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione, previa presentazione dei progetti di norme da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prevede che la Commissione decida se approvare i progetti di norme presentati entro tre mesi dal loro ricevimento. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui agli stessi articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione in conformità dell'articolo 314, paragrafo 9, lettere a) e b), dell'articolo 314, paragrafo 10, e dell'articolo 315, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ABE il 20 febbraio 2024 e la consultazione si è conclusa il 21 maggio 2024. A seguito dei riscontri ottenuti durante tale consultazione, l'ABE ha integrato modifiche nei progetti di norme tecniche. I progetti

definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione erano accompagnati da un resoconto dettagliato del modo in cui i risultati della consultazione sono stati integrati nell'elaborazione dei testi giuridici definitivi.

Insieme ai progetti di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato la valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa ai suddetti progetti presentati alla Commissione. Tale analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/operational-risk/technical-standards-new-business>, pagine da 45 a 61 della relazione finale.

Inoltre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche presentati alla Commissione in conformità dell'articolo 316, paragrafo 3, dell'articolo 317, paragrafo 9, e dell'articolo 321, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ABE il 6 giugno 2024 e la consultazione si è conclusa il 6 settembre 2024. Inoltre il 12 novembre 2024 l'ABE ha tenuto un seminario con il settore. A seguito dei riscontri ottenuti durante tale consultazione, l'ABE ha integrato modifiche nei progetti di norme tecniche. I progetti definitivi di norme tecniche presentati alla Commissione erano accompagnati da un resoconto dettagliato del modo in cui i risultati della consultazione sono stati integrati nell'elaborazione dei testi giuridici definitivi.

Insieme ai progetti di norme tecniche e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato la valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa ai suddetti progetti presentati alla Commissione. Tale analisi è disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/operational-risk/regulatory-technical-standards-operational-risk-loss>, pagine da 40 a 46 della relazione finale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Queste norme tecniche di regolamentazione specificano gli aspetti fondamentali del quadro in materia di rischio operativo. Esse precisano le componenti dell'indicatore di attività, definendo nel dettaglio un elenco di voci e gli elementi che devono essere esclusi da detto indicatore. Le norme tecniche di regolamentazione specificano inoltre in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all'indicatore di attività a seguito di fusioni, acquisizioni e cessioni, le condizioni alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione a rettificare l'indicatore di attività a seguito di cessioni e le tempistiche per le rettifiche dopo le cessioni.

Inoltre le norme tecniche di regolamentazione stabiliscono una tassonomia del rischio operativo nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nel set di dati, definendo un elenco di eventi di perdita da rischio operativo e fornendo orientamenti sulla classificazione delle perdite recuperate rapidamente e delle perdite derivanti da procedimenti giudiziari. Tali norme tecniche di regolamentazione specificano altresì le condizioni alle quali il calcolo della perdita annuale da rischio operativo dovrebbe essere considerato indebitamente oneroso per gli enti il cui indicatore di attività è pari o superiore a 750 milioni di EUR e non superiore a 1 miliardo di EUR. Infine le norme tecniche di regolamentazione precisano le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.5.2026

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di rischio operativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 314, paragrafo 9, terzo comma, l'articolo 315, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 316, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 317, paragrafo 9, terzo comma, e l'articolo 321, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'indicatore di attività è una variabile proxy del rischio operativo basata sul bilancio. Le voci che rappresentano operazioni bancarie ordinarie nel bilancio dovrebbero essere incluse in tale indicatore, mentre gli elementi da escludere dall'indicatore di attività dovrebbero essere quelli che non rappresentano operazioni bancarie ordinarie elencati all'articolo 314, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La determinazione degli elementi da includere nell'indicatore di attività e nelle sue diverse componenti, o da escludere dagli stessi, dovrebbe basarsi su quanto stabilito nelle norme di regolamentazione internazionali.
- (2) Per alcune componenti dei ricavi e dei costi sarebbe sproporzionato distinguere il valore delle loro diverse sottocomponenti o voci. Ne consegue che, se un elemento dei ricavi o dei costi è elencato tra le voci escluse, ma contiene anche voci elencate tra le voci da includere, o viceversa, gli enti dovrebbero assicurare che tali voci non siano escluse, o incluse, più di una volta.
- (3) Per allinearsi alle norme di regolamentazione internazionali, gli enti dovrebbero includere i proventi da interessi e gli interessi passivi nella componente interessi, contratti di leasing e dividendi. L'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di includere tutti i ricavi e i costi derivanti da contratti di leasing finanziario e operativo nella componente interessi, contratti di leasing e dividendi, compresi deprezzamenti e riduzioni di valore. Le voci relative ai contratti di leasing incluse nella componente interessi, contratti di leasing e dividendi dell'indicatore di attività dovrebbero essere allineate a quelle dell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 16. Di conseguenza gli enti dovrebbero includere tutti i ricavi e i costi derivanti da investimenti immobiliari che generano canoni di locazione, compresi i redditi da locazione da investimenti immobiliari, nella componente interessi, contratti di leasing e dividendi.

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

- (4) Per garantire la coerenza con le norme di regolamentazione internazionali, gli enti dovrebbero calcolare la componente attività di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma di determinate attività iscritte in bilancio. Poiché la componente attività concorre al calcolo della componente interessi, contratti di leasing e dividendi, gli enti dovrebbero includere nella componente attività anche tutte le attività iscritte in bilancio che generano proventi da interessi o determinano interessi passivi.
- (5) Gli enti dovrebbero includere i proventi da dividendi nella componente interessi, contratti di leasing e dividendi. I proventi da dividendi dovrebbero includere i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi derivanti da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate.
- (6) Gli enti dovrebbero includere gli altri ricavi operativi nella componente servizi. Gli altri ricavi operativi dovrebbero includere i proventi generati da operazioni ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga.
- (7) A norma dell'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono includere nelle altre spese operative le proprie spese e perdite generate da eventi di rischio operativo. Tali eventi di rischio operativo possono assumere diverse forme nel bilancio di un ente, tra cui spese, perdite, accantonamenti, riduzioni di valore e deprezzamenti. Gli enti dovrebbero pertanto includere nelle loro altre spese operative tutti gli impatti degli eventi di rischio operativo che incidono sul loro bilancio, indipendentemente dal modo in cui tali spese sono denominate o contabilizzate. Poiché l'articolo 314, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 specifica che i premi pagati e i pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate non devono essere inclusi nel calcolo dell'indicatore di attività, ne consegue che tali spese dovrebbero essere al lordo delle polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate. Tuttavia dovrebbero essere al netto dei recuperi diversi dall'assicurazione e dalla riassicurazione. Tali spese dovrebbero includere anche le perdite eccezionali che gli enti possono escludere dal calcolo della loro perdita annuale da rischio operativo dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) Per ottenere informazioni adeguate ed esaustive su dove siano contabilizzati gli impatti finanziari degli eventi di rischio operativo nel bilancio di un ente, quest'ultimo dovrebbe disaggregare tali impatti finanziari in base alle voci principali del conto profitti e perdite in cui essi sono contabilizzati.
- (9) Gli enti dovrebbero includere i ricavi relativi a commissioni e compensi nella componente servizi. Ciò dovrebbe includere i ricavi percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, nonché i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari.
- (10) Gli enti dovrebbero includere le spese relative a commissioni e compensi nella componente servizi. Ciò dovrebbe includere le spese sostenute per ricevere consulenze e servizi, nonché le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma dovrebbe escludere le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari, quali servizi logistici, informatici o legati alle risorse umane.
- (11) Determinati tipi di operazioni o scelte contabili, comprese la copertura economica di posizioni al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e la separazione dei derivati incorporati in strumenti finanziari ibridi primari o in strumenti finanziari strutturati, possono comportare un aumento ingiustificato della componente finanziaria, la cui formula prevede la somma dei valori assoluti dei profitti e delle perdite della

componente portafoglio di negoziazione e della componente portafoglio bancario. Nella copertura economica, tale aumento ingiustificato è dovuto alla presenza di tipi di operazioni strettamente correlate tra loro e di segno opposto in termini di profitti e perdite. Quando sono registrati conformemente ai principi contabili, gli importi di tali operazioni sono contabilizzati in componenti diverse dell'indicatore di attività (ossia la componente portafoglio di negoziazione e la componente portafoglio bancario). Pertanto gli enti finanziari non possono compensare gli importi di tali operazioni quando tali importi sono calcolati nell'ambito della componente finanziaria. In tal caso gli enti dovrebbero essere autorizzati ad adottare il metodo dei limiti prudenziali, ossia a calcolare la componente finanziaria conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

- (12) Gli enti dovrebbero includere la componente negoziazione nella componente finanziaria, la quale comprende il profitto netto o la perdita netta sulle attività e passività per la negoziazione, derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio.
- (13) Gli enti dovrebbero includere la componente bancaria nella componente finanziaria, la quale comprende il profitto netto o la perdita netta sulle attività e passività finanziarie del portafoglio non di negoziazione, nonché il profitto netto o la perdita netta derivante dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio di voci contenute nel portafoglio non di negoziazione. Le perdite già contabilizzate nel calcolo delle attività ponderate per il rischio di credito non dovrebbero essere incluse nella componente bancaria.
- (14) Per evitare l'uso improprio del metodo dei limiti prudenziali, il concetto di "aumento ingiustificato della componente finanziaria" in caso di copertura economica non dovrebbe essere esteso ai profitti e alle perdite degli strumenti di copertura nel portafoglio di negoziazione che non sono chiaramente correlati ai profitti e alle perdite degli strumenti coperti nel portafoglio non di negoziazione valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, o alle situazioni in cui gli enti non rispettano pienamente le norme e le condizioni del metodo dei limiti prudenziali di cui alla parte tre, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre le rettifiche relative alla componente finanziaria dovrebbero essere limitate all'ammontare dei profitti e delle perdite relativi ai rischi effettivamente coperti dalla copertura e che compensano in misura sostanziale i profitti e le perdite degli elementi coperti.
- (15) Gli enti che intendono adottare il metodo dei limiti prudenziali dovrebbero essere in grado di calcolare i profitti e le perdite di tutte le posizioni detenute nel portafoglio prudenziale di negoziazione e nel portafoglio prudenziale non di negoziazione nei tre esercizi previsti per il calcolo della componente finanziaria. In caso di copertura economica, gli enti dovrebbero essere in grado di individuare i profitti e le perdite degli strumenti coperti e delle relative coperture, collegando queste ultime ai rischi coperti, e di documentare la relazione di copertura in linea con gli obiettivi di gestione del rischio dell'ente. Tali calcoli sono diversi da quelli effettuati secondo il metodo contabile e non si basano su principi contabili armonizzati né sono soggetti a segnalazioni periodiche a fini di vigilanza. Pertanto solo gli enti che dispongono di politiche, procedure, sistemi e controlli per effettuare tali calcoli in modo corretto e per individuare gli importi dei profitti e delle perdite in caso di copertura economica, documentandoli adeguatamente, dovrebbero essere autorizzati ad adottare il metodo dei limiti prudenziali.

- (16) Per evitare l'arbitraggio regolamentare mediante l'uso selettivo del metodo dei limiti prudenziali in alcuni anni del calcolo, gli enti dovrebbero applicare tale metodo per tutti e tre gli esercizi previsti per il calcolo dell'indicatore di attività. Inoltre gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare il metodo dei limiti prudenziali in combinazione con il metodo contabile per taluni soggetti all'interno dello stesso gruppo o per taluni tipi di operazioni o scelte contabili, comprese quelle relative alla copertura di emissioni strutturate. In particolare, quando applicano il metodo dei limiti prudenziali solo a determinati tipi di operazioni, gli enti dovrebbero ricorrere al metodo contabile per la parte restante del bilancio.
- (17) Per consentire alle autorità competenti di esaminare l'adozione del metodo dei limiti prudenziali, gli enti che intendono adottare tale metodo dovrebbero fornire alle rispettive autorità competenti documentazione e informazioni adeguate prima della sua attuazione. Per lo stesso motivo, gli enti che intendono utilizzare solo parzialmente il metodo dei limiti prudenziali dovrebbero includere nella notifica anche informazioni sul metodo contabile.
- (18) Qualora non sia più soddisfatta una qualsiasi delle condizioni che consentono l'adozione del metodo dei limiti prudenziali, gli enti dovrebbero tornare al metodo contabile. Per evitare l'arbitraggio regolamentare, gli enti non dovrebbero passare troppo spesso da un metodo all'altro.
- (19) Dal punto di vista del rischio operativo, i prodotti o servizi riassicurativi non differiscono concettualmente dai prodotti o servizi finanziari i cui ricavi e costi derivanti dalla distribuzione sono inclusi nell'indicatore di attività, generalmente tra i ricavi relativi a commissioni e compensi o tra le spese relative a commissioni e compensi. Pertanto l'ente non dovrebbe escludere dal calcolo dell'indicatore di attività tutti i ricavi e i costi derivanti dalla vendita o dalla distribuzione di prodotti o servizi assicurativi o riassicurativi.
- (20) In casi specifici, determinati impatti finanziari relativi alle attività in leasing o derivanti da eventi di rischio operativo, o le spese di esternalizzazione sostenute per la fornitura di servizi finanziari, potrebbero essere contabilizzati sotto le voci seguenti, elencate all'articolo 314, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013: spese amministrative, comprese le spese per il personale di cui all'articolo 314, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, deprezzamento di attività materiali e ammortamento di attività immateriali di cui all'articolo 314, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e riduzioni di valore o storno di riduzioni di valore di cui all'articolo 314, paragrafo 7, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali casi, gli enti non dovrebbero escludere tali impatti finanziari dal calcolo dell'indicatore di attività.
- (21) In caso di acquisizioni, fusioni o cessioni, il fatto di prendere in considerazione il periodo di tre esercizi basato sui bilanci per il calcolo dell'indicatore di attività può portare a una potenziale divergenza tra i requisiti patrimoniali per il rischio operativo e il profilo di rischio effettivo di un determinato ente. È pertanto necessario stabilire un metodo per determinare la rettifica dell'indicatore di attività in caso di fusioni, acquisizioni o cessioni, nonché le condizioni per concedere l'autorizzazione a escludere dall'indicatore gli importi relativi a soggetti o attività ceduti, garantendo in tal modo un migliore allineamento tra i requisiti patrimoniali degli enti e il loro profilo di rischio effettivo.
- (22) L'indicatore di attività è una variabile proxy del rischio operativo basata sul bilancio. In linea di principio gli enti dovrebbero pertanto basare la rettifica a seguito di fusioni o acquisizioni sul bilancio sottoposto a revisione contabile dei soggetti o delle attività oggetto di fusione o acquisizione. Tuttavia essi possono incontrare difficoltà nel reperire una serie storica di dati accurati relativi ai soggetti o alle attività oggetto di fusione o acquisizione per il periodo di tre esercizi da prendere in considerazione per rendere conto

dell'operazione. Gli enti dovrebbero pertanto avere la possibilità di ricorrere a opzioni di calcolo alternative qualora i dati storici relativi al soggetto o alle attività oggetto di acquisizione o fusione non siano disponibili o accurati al punto da coprire l'intero periodo pertinente per il calcolo del loro indicatore di attività. Tali metodi di calcolo alternativi dovrebbero essere sufficientemente prudenti.

- (23) La cessione di un'attività aziendale o di un soggetto può non implicare necessariamente che il rischio operativo relativo al soggetto o alle attività oggetto di cessione sia interamente trasferito al soggetto acquirente. I termini e le condizioni della cessione possono prevedere modalità di indennizzo in caso di nuove passività o perdite derivanti da eventi di rischio operativo verificatisi prima della cessione. Pertanto, in caso di cessioni, le condizioni alle quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero garantire in particolare che il soggetto o l'attività oggetto di cessione non siano più considerati pertinenti per il profilo di rischio dell'ente.
- (24) A norma dell'articolo 316, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR devono, oltre alla componente dell'indicatore di attività, compilare dati sulle perdite da rischio operativo e calcolare le loro perdite annuali da rischio operativo. Le norme internazionali sul rischio operativo, comprese quelle del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, prevedono che gli eventi di perdita siano classificati in sette tipi di evento. Per conformarsi a tali norme, la tassonomia del rischio operativo di cui all'articolo 317, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe basarsi sugli stessi tipi di evento.
- (25) Per ottenere un sistema di classificazione sufficientemente granulare, la tassonomia del rischio operativo dovrebbe includere anche un secondo livello di classificazione, basato sulle migliori pratiche del settore. Di conseguenza i dati relativi agli eventi di perdita nella tassonomia del rischio operativo dovrebbero essere organizzati in tipi di evento di livello 1, che rappresentano i macroeventi ai quali gli eventi di perdita dovrebbero essere assegnati, e categorie di livello 2, che elencano in modo più dettagliato le caratteristiche dei corrispondenti tipi di evento di livello 1. Per promuovere l'armonizzazione nella registrazione degli eventi di perdita, l'articolazione e la descrizione delle categorie di livello 2 dovrebbero essere elaborate in linea con le norme internazionali e le migliori pratiche del settore.
- (26) Per fornire un quadro completo delle perdite di un ente, la strutturazione della tassonomia del rischio operativo in tipi di evento di livello 1 e categorie di livello 2 dovrebbe essere concepita in modo che essi si escludano reciprocamente e siano collettivamente esaustivi, senza che vi siano categorie residue.
- (27) Anche se i tipi di evento di livello 1 e le categorie di livello 2 dovrebbero essere esaustivi con riferimento alle perdite da rischio operativo, alcuni eventi di perdita, oltre ad essere assegnati ai pertinenti tipo di evento di livello 1 e categoria di livello 2, possono essere riconducibili a una descrizione supplementare. Per arricchire la registrazione delle informazioni disponibili sugli eventi di perdita, gli enti dovrebbero assegnare uno o, se del caso, più attributi a tali eventi. Data la loro natura, gli attributi non dovrebbero essere concepiti in modo da escludersi reciprocamente e da essere collettivamente esaustivi. Dovrebbe pertanto essere possibile assegnare più attributi a un singolo evento di perdita, compresi gli eventi di perdita relativi ai "fornitori terzi di servizi TIC" quali definiti all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del

Consiglio², ai quali dovrebbe essere assegnato sia l'attributo "rischio informatico" che l'attributo "rischio derivante da terzi".

- (28) Per descrivere adeguatamente le perdite subite da un ente, gli enti dovrebbero registrare nel set di dati sulle perdite solo quelle pertinenti per il calcolo della perdita annuale da rischio operativo. Tuttavia gli enti non dovrebbero includere nel set di dati sulle perdite quelle recuperate entro cinque giorni lavorativi, in quanto tali perdite sono rilevate come recuperate rapidamente.
- (29) La tassonomia delle perdite da rischio operativo dovrebbe consentire una vigilanza efficace del rischio operativo ed essere proporzionata al momento della prima applicazione. Per questo motivo i dati storici delle categorie di livello 2 e degli attributi dovrebbero essere forniti con la massima diligenza possibile o su base volontaria almeno per l'intero anno 2025. Per contro, poiché le categorie di livello 1 sono invariate rispetto al quadro esistente, gli enti dovrebbero fornire dati storici almeno per gli anni successivi al 1° gennaio 2016.
- (30) Fusioni e acquisizioni possono obbligare un ente a calcolare la perdita annuale da rischio operativo in ragione della maggiore portata dell'indicatore di attività. Inoltre le sfide derivanti dall'integrazione dei soggetti oggetto di fusione o acquisizione possono obbligare gli enti di calcolare le perdite da rischio operativo, il che potrebbe risultare indebitamente oneroso. Gli enti dovrebbero pertanto disporre di tempo sufficiente per conformarsi all'obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo.
- (31) Gli enti possono segnalare un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR solo temporaneamente, a causa di circostanze transitorie. Sarebbe pertanto indebitamente oneroso per tali enti calcolare la perdita annuale da rischio operativo quando il superamento della soglia costituisce solo un'eccezione temporanea entro un determinato arco di tempo.
- (32) In circostanze specifiche possono essere istituiti enti-ponte per gestire la risoluzione degli enti. Date la specificità degli enti-ponte e la loro natura temporanea, sarebbe indebitamente oneroso per tali enti calcolare la perdita annuale da rischio operativo. Per tale motivo essi dovrebbero essere esentati da tale obbligo.
- (33) I soggetti o le attività oggetto di acquisizione o fusione possono registrare le perdite utilizzando una tassonomia del rischio diversa da quella dell'ente segnalante. Per garantire la comparabilità e la coerenza dei dati, l'ente segnalante dovrebbe riclassificare le perdite dei soggetti oggetto di acquisizione o fusione utilizzando la tassonomia del rischio di cui all'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (34) Le perdite dei soggetti o delle attività oggetto di acquisizione o fusione possono essere in una valuta diversa da quella dell'ente segnalante. Gli enti dovrebbero pertanto incorporare tali perdite nelle perdite dell'ente segnalante utilizzando, per ogni intervallo temporale di dieci anni, il tasso di cambio utilizzato alla fine dell'anno pertinente.
- (35) I soggetti o le attività oggetto di fusione o acquisizione possono non registrare perdite, oppure possono registrare perdite utilizzando una tassonomia del rischio diversa da quella di cui all'articolo 317, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, in quanto tali soggetti o attività non sono tenuti, a norma del diritto applicabile, a costituire un set di dati sulle perdite conformemente all'articolo 317, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È inoltre possibile che i soggetti o le attività oggetto di fusione o acquisizione non

² Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

rientrassero nell'ambito di applicazione dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ciascuno dei dieci anni precedenti l'acquisizione o la fusione. In tali casi gli enti dovrebbero calcolare la perdita annuale da rischio operativo utilizzando le perdite segnalate per le quali sono disponibili dati, rettificando il risultato in base al tasso di copertura o alle perdite segnalate rispetto all'intero ente.

- (36) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, in quanto specificano tutti aspetti fondamentali dei requisiti in materia di rischio operativo. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, agevolare l'accesso degli utenti finali e consentire agli enti di applicare tali disposizioni in modo coerente, è opportuno includerle in un unico regolamento.
- (37) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (38) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

PARTE I
COMPONENTI DELL'INDICATORE DI ATTIVITÀ, ELEMENTI DA ESCLUDERE DA
TALE INDICATORE E RETTIFICHE RELATIVE A TALE INDICATORE

TITOLO I
COMPONENTI DELL'INDICATORE DI ATTIVITÀ

CAPO 1
Componente interessi, contratti di leasing e dividendi

Articolo 1
Proventi da interessi

Gli enti calcolano i proventi da interessi di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle sottovoci seguenti:

- (a) proventi da interessi da attività finanziarie possedute per negoziazione;
- (b) proventi da interessi da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- (c) proventi da interessi da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- (d) proventi da interessi da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico;
- (e) proventi da interessi da attività finanziarie al costo ammortizzato;
- (f) proventi da interessi derivanti dalla contabilizzazione di operazioni di copertura — derivati sul rischio di tasso di interesse;
- (g) proventi da interessi su altre attività;
- (h) proventi da interessi su passività;
- (i) proventi da leasing operativi, compresi i redditi da locazione da investimenti immobiliari;
- (j) proventi derivanti da variazioni del fair value (valore equo) di investimenti immobiliari che generano canoni di locazione e sono valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo);
- (k) profitti derivanti da attività date in leasing, compresi gli utili derivanti da modifiche del leasing.

Articolo 2
Interessi passivi

Gli enti calcolano gli interessi passivi di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle sottovoci seguenti:

- (a) interessi passivi da passività finanziarie possedute per negoziazione;
- (b) interessi passivi da passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- (c) interessi passivi da passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;

- (d) interessi passivi derivanti dalla contabilizzazione di operazioni di copertura — derivati sul rischio di tasso di interesse;
- (e) interessi passivi su altre passività;
- (f) interessi passivi su attività;
- (g) spese di leasing operativo, incluse le spese operative dirette derivanti da investimenti immobiliari che generano canoni di locazione;
- (h) spese derivanti da variazioni del fair value (valore equo) di investimenti immobiliari che generano canoni di locazione e sono valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo);
- (i) perdite da attività date in leasing operativo;
- (j) deprezzamenti e riduzioni di valore o storno di riduzioni di valore di attività date in leasing operativo i cui proventi o spese sono inclusi nel calcolo della componente interessi.

Le sottovoci di cui al primo comma non contengono alcuna spesa dovuta a eventi di rischio operativo. Gli enti includono invece tali spese nella voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto i).

Articolo 3

Componente attività

Gli enti calcolano la componente attività di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle sottovoci seguenti:

- (a) valore contabile lordo del saldo in contante presso banche centrali e di altri depositi a vista;
- (b) valore contabile lordo dei titoli di debito;
- (c) valore contabile lordo di prestiti e anticipi;
- (d) il fair value (valore equo) dei derivati classificati come attività finanziarie alla data di riferimento per il calcolo della componente attività, a condizione che i flussi derivanti da tali derivati siano stati rilevati nel corso dell'esercizio nella componente interessi;
- (e) valore contabile delle attività materiali e immateriali oggetto di leasing.

Ai fini della lettera d), gli enti includono tanto le coperture di trading quanto le coperture economiche, nonché la contabilizzazione di operazioni di copertura.

Articolo 4

Componente dividendi

La componente dividendi di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è composta dai proventi da dividendi derivanti sia da strumenti di capitale che da investimenti.

CAPO 2

Componente servizi

Articolo 5

Altri ricavi operativi

Gli enti calcolano gli altri ricavi operativi di cui all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle voci seguenti, ad eccezione del recupero delle spese amministrative:

- (a) proventi derivanti da variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate utilizzando il modello del fair value (valore equo), ad eccezione dei proventi derivanti da variazioni del fair value (valore equo) di investimenti immobiliari che generano canoni di locazione e sono valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo);
- (b) proventi da altri redditi non dovuti a leasing;
- (c) profitti da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate.

Articolo 6

Altre spese operative

1. Gli enti calcolano le altre spese operative di cui all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle voci seguenti:

- (a) spese derivanti da variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate utilizzando il modello del fair value (valore equo), ad eccezione delle spese derivanti da variazioni del fair value (valore equo) di investimenti immobiliari che generano canoni di locazione e sono valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo);
- (b) altre spese che non sono dovute a eventi di rischio operativo né ad attività date in leasing;
- (c) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate;
- (d) perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari dovuti a eventi di rischio operativo contabilizzati in qualsiasi voce del conto profitti e perdite, compresi le perdite, le spese, gli accantonamenti e gli altri impatti finanziari contabilizzati nelle voci seguenti:
 - i) interessi passivi;
 - ii) altre spese operative;
 - iii) spese per il personale;
 - iv) altre spese amministrative;
 - v) deprezzamenti;
 - vi) accantonamenti o (-) storno di accantonamenti;
 - vii) riduzioni di valore o (-) storno di riduzioni di valore.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le perdite, le spese, gli accantonamenti e gli altri impatti finanziari dovuti a eventi di rischio operativo:
- (a) sono al netto dei pagamenti correlati ricevuti da fonti diverse da polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;
 - (b) non sono al netto dei pagamenti correlati ricevuti da polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;
 - (c) includono le perdite eccezionali che, a seguito dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, possono essere escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo dell'ente.

Articolo 7

Componente ricavi relativi a commissioni e compensi

La componente ricavi relativi a commissioni e compensi di cui all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende i ricavi derivanti da attività accessorie ai servizi finanziari, compresi i ricavi derivanti da attività informatiche necessarie per l'esecuzione di un servizio finanziario. Gli enti calcolano i ricavi relativi a commissioni e compensi come la somma delle voci seguenti:

- (a) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da titoli;
- (b) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi finanziari per l'impresa (corporate finance);
- (c) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da consulenza a parcella;
- (d) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da compensazione e regolamento;
- (e) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti dalla gestione del risparmio;
- (f) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da custodia;
- (g) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi amministrativi centrali per l'investimento collettivo;
- (h) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da operazioni fiduciarie;
- (i) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da servizi di pagamento;
- (j) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da risorse della clientela distribuite ma non gestite;
- (k) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da finanza strutturata;
- (l) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da attività di gestione del prestito;
- (m) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da impegni all'erogazione di finanziamenti dati;
- (n) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da garanzie finanziarie date;
- (o) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da prestiti concessi;
- (p) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da cambio;
- (q) ricavi relativi a commissioni e compensi derivanti da merci;
- (r) altri ricavi relativi a commissioni e compensi.

Articolo 8

Componente spese relative a commissioni e compensi

La componente spese relative a commissioni e compensi di cui all'articolo 314, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende le spese derivanti da attività accessorie ai servizi finanziari, comprese le spese derivanti da attività informatiche necessarie per l'esecuzione di un servizio finanziario. Gli enti calcolano le spese relative a commissioni e compensi come la somma delle voci seguenti:

- (a) spese relative a commissioni e compensi derivanti da titoli;
- (b) spese relative a commissioni e compensi derivanti da compensazione e regolamento;
- (c) spese relative a commissioni e compensi derivanti dalla gestione del risparmio;
- (d) spese relative a commissioni e compensi derivanti da custodia;
- (e) spese relative a commissioni e compensi derivanti da servizi di pagamento;
- (f) spese relative a commissioni e compensi derivanti da attività di gestione del prestito;
- (g) spese relative a commissioni e compensi derivanti da impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti;
- (h) spese relative a commissioni e compensi derivanti da garanzie finanziarie ricevute;
- (i) spese relative a commissioni e compensi derivanti dalla distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni;
- (j) spese relative a commissioni e compensi derivanti da cambio;
- (k) altre spese relative a commissioni e compensi.

CAPO 3

Componente finanziaria

Articolo 9

Calcolo della componente finanziaria

Nel calcolare la componente finanziaria di cui all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano uno dei metodi seguenti:

- (a) il "metodo contabile", in base al quale calcolano la componente finanziaria conformemente agli articoli 10 e 11 del presente regolamento sulla base della disciplina contabile applicabile;
- (b) il "metodo dei limiti prudenziali", in base al quale calcolano la componente finanziaria conformemente all'articolo 12 del presente regolamento sulla base dei limiti prudenziali di cui alla parte tre, titolo 1, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - i) determinati tipi di operazioni effettuate o scelte contabili adottate, compresa la copertura economica delle posizioni al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o la separazione dei derivati incorporati in strumenti finanziari ibridi primari o in strumenti finanziari strutturati, comportano un aumento ingiustificato della componente finanziaria quando si utilizza il metodo contabile;

- ii) l'ente dispone di politiche, procedure, sistemi e controlli per:
 - 1) individuare i profitti e le perdite degli strumenti coperti e delle relative coperture, collegando tali coperture ai rischi coperti;
 - 2) calcolare correttamente i profitti e le perdite del portafoglio prudenziale di negoziazione e del portafoglio prudenziale non di negoziazione;
- iii) le politiche, le procedure, i sistemi e i controlli interni consentono di documentare la relazione di copertura e le sue variazioni nel tempo sulla base degli obiettivi e delle scelte di gestione del rischio;
- iv) le rettifiche relative alla componente finanziaria sono limitate all'ammontare dei profitti e delle perdite relativi ai rischi effettivamente coperti dalla copertura e che compensano in misura sostanziale i profitti e le perdite contabili degli elementi coperti.

SEZIONE 1

CALCOLO DELLA COMPONENTE FINANZIARIA SECONDO IL METODO CONTABILE

Articolo 10

Componente portafoglio di negoziazione

Nel calcolare la componente finanziaria secondo il metodo contabile, gli enti calcolano la componente portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle voci seguenti:

- (a) utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto;
- (b) utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione di operazioni di copertura, al netto, quando la contabilizzazione di operazioni di copertura è utilizzata per coprire attività e passività finanziarie possedute per negoziazione;
- (c) differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto, se tali differenze derivano da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione.

Articolo 11

Componente portafoglio bancario

Nel calcolare la componente finanziaria secondo il metodo contabile, gli enti calcolano la componente portafoglio bancario di cui all'articolo 314, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 come la somma delle voci seguenti:

- (a) utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;
- (b) utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
- (c) utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;
- (d) utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione di operazioni di copertura, al netto, quando la contabilizzazione di operazioni di copertura è utilizzata per coprire attività e passività finanziarie diverse da quelle possedute per negoziazione;
- (e) differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto, se tali differenze derivano da attività e passività finanziarie diverse da quelle possedute per negoziazione.

SEZIONE 2

CALCOLO DELLA COMPONENTE FINANZIARIA SECONDO IL METODO DEI LIMITI PRUDENZIALI

Articolo 12

Metodo dei limiti prudenziali

1. Quando utilizzano il metodo dei limiti prudenziali per il calcolo della componente finanziaria, gli enti rettificano le voci di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti applicano il metodo dei limiti prudenziali coerentemente con le loro strategie, politiche, procedure e con i loro sistemi e controlli, come stabilito nella parte tre, titolo 1, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli enti possono utilizzare il metodo dei limiti prudenziali in combinazione con il metodo contabile.

Ai fini del primo comma, gli enti possono applicare il metodo dei limiti prudenziali a taluni soggetti dello stesso gruppo o a taluni tipi di operazioni. In tal caso, gli enti dimostrano che la selezione dell'ambito di applicazione del metodo dei limiti prudenziali non è effettuata al fine di praticare un arbitraggio regolamentare. Gli enti applicano il metodo contabile alla parte restante dello stato patrimoniale. Gli enti notificano alle autorità competenti qualsiasi modifica sostanziale dell'ambito di applicazione del metodo dei limiti prudenziali conformemente all'articolo 13.

4. Gli enti applicano il metodo dei limiti prudenziali a tutti e tre gli esercizi previsti per il calcolo della componente finanziaria.
5. Laddove gli enti applichino il metodo dei limiti prudenziali, le autorità competenti verificano se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, lettera b).

Articolo 13

Procedura di notifica per l'utilizzo del metodo dei limiti prudenziali

1. Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente la loro intenzione di ricorrere al metodo dei limiti prudenziali almeno 90 giorni prima di iniziare a utilizzare tale metodo.
2. La notifica dell'intenzione di ricorrere al metodo dei limiti prudenziali contiene quanto segue:
 - (a) la conferma che il ricorso al metodo dei limiti prudenziali è stato approvato dall'organo di amministrazione o da un comitato interno da esso designato e la data di tale approvazione;
 - (b) la data a partire dalla quale sarà utilizzato il metodo dei limiti prudenziali;
 - (c) la descrizione dei tipi di operazioni effettuate o delle scelte contabili adottate che causano l'aumento ingiustificato della componente finanziaria e le aspettative dell'ente in merito alla loro evoluzione;
 - (d) una descrizione dei portafogli della componente portafoglio di negoziazione e della componente portafoglio bancario interessati dall'aumento ingiustificato;
 - (e) il valore dei portafogli di cui alla lettera d) alla data di riferimento della notifica, espresso come:
 - i) valore nozionale per i derivati;

- ii) valore nominale per gli strumenti di debito;
 - iii) valore di mercato per le azioni e gli organismi di investimento collettivo;
- (f) se la notifica è presentata da un soggetto consolidante, il contributo per filiazione ai portafogli di cui alle lettere d) ed e);
- (g) una descrizione delle rettifiche relative alle voci di cui agli articoli 10 e 11 dovute al ricorso al metodo dei limiti prudenziali;
- (h) un'analisi dell'impatto, all'ultima data di riferimento per le segnalazioni rispetto al metodo contabile, del ricorso al metodo dei limiti prudenziali sugli elementi seguenti:
- i) la componente portafoglio di negoziazione;
 - ii) la componente portafoglio bancario;
 - iii) la componente finanziaria;
 - iv) l'indicatore di attività;
 - v) i requisiti patrimoniali per il rischio operativo;
- (i) se gli enti applicano il metodo dei limiti prudenziali in combinazione con il metodo contabile conformemente all'articolo 12, paragrafo 3:
- i) una descrizione dei tipi di operazioni per le quali è utilizzato il metodo contabile;
 - ii) un'analisi dell'impatto, all'ultima data di riferimento per le segnalazioni rispetto al metodo dei limiti prudenziali, del ricorso al metodo contabile sugli elementi seguenti:
 - (1) la componente portafoglio di negoziazione;
 - (2) la componente portafoglio bancario;
 - (3) la componente finanziaria;
 - (4) l'indicatore di attività;
 - (5) i requisiti patrimoniali per il rischio operativo;
- (j) una descrizione delle politiche, delle procedure, dei sistemi e dei controlli di cui all'articolo 9, lettera b), punto ii);
- (k) una relazione della verifica indipendente della funzione indipendente di controllo del rischio dell'ente, o dell'audit interno o esterno, in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, lettera b).
3. Il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere solo quando le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2 sono complete.
4. Gli enti aggiornano la documentazione seguente e forniscono tale aggiornamento alla rispettiva autorità competente:
- (a) almeno una volta all'anno la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere da c) a i) e lettera k);
 - (b) la documentazione di cui al paragrafo 2, lettera j), ma solo se vi sono state modifiche durante il periodo in cui si è fatto ricorso al metodo dei limiti prudenziali.

Ai fini della lettera a), gli enti forniscono alla rispettiva autorità competente la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere h) e i), alla data di riferimento dell'aggiornamento del calcolo dell'indicatore di attività.

Articolo 14

Ritorno al metodo contabile

1. Gli enti tornano al metodo contabile se una delle condizioni di cui all'articolo 9, lettera b), non è più soddisfatta.
2. Gli enti che sono tornati al metodo contabile lo applicano a tutti e tre gli esercizi previsti per il calcolo della componente finanziaria.
3. Gli enti che sono tornati al metodo contabile non ricorrono nuovamente al metodo dei limiti prudenziali nei tre esercizi successivi.

Articolo 15

Procedura di notifica per il ritorno al metodo contabile

1. Gli enti notificano alle autorità competenti il proprio ritorno al metodo contabile con almeno 90 giorni di anticipo.
2. La notifica del ritorno al metodo contabile contiene quanto segue:
 - (a) la conferma che il ritorno al metodo contabile è stato approvato dall'organo di amministrazione o da un comitato interno designato da tale organo di gestione e la data di tale approvazione;
 - (b) la data a partire dalla quale sarà utilizzato il metodo contabile;
 - (c) informazioni sulle condizioni di cui all'articolo 9, lettera b), che non sono più soddisfatte;
 - (d) l'analisi dell'impatto, all'ultima data di riferimento per le segnalazioni rispetto al metodo dei limiti prudenziali, del ritorno al metodo contabile sugli elementi seguenti:
 - i) la componente portafoglio di negoziazione;
 - ii) la componente portafoglio bancario;
 - iii) la componente finanziaria;
 - iv) l'indicatore di attività;
 - v) i requisiti patrimoniali per il rischio operativo;
 - (e) una relazione della verifica indipendente della funzione indipendente di controllo del rischio dell'ente, o dell'audit interno o esterno, in merito alle lettere c) e d).

TITOLO II

ELEMENTI DA ESCLUDERE DALL'INDICATORE DI ATTIVITÀ

Articolo 16

Ambito di applicazione delle esclusioni dall'indicatore di attività

1. Ai fini dell'articolo 314, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non escludono dal calcolo dell'indicatore di attività i ricavi e i costi derivanti dalla distribuzione di prodotti o servizi assicurativi o riassicurativi.
2. Ai fini dell'articolo 314, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non escludono dal calcolo dell'indicatore di attività le voci seguenti, se contabilizzate come spese amministrative:
 - a) commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi finanziari;
 - b) spese per contratti di leasing;
 - c) spese amministrative, comprese le spese per il personale, derivanti da eventi di rischio operativo.
3. Ai fini dell'articolo 314, paragrafo 7, lettere f) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti non escludono dal calcolo dell'indicatore di attività le voci seguenti, se relative ad attività in leasing o derivanti da eventi di rischio operativo:
 - a) il deprezzamento di attività materiali;
 - b) l'ammortamento di attività immateriali;
 - c) le riduzioni di valore o lo storno di riduzioni di valore.

TITOLO III

RETTIFICHE RELATIVE ALL'INDICATORE DI ATTIVITÀ

Articolo 17

Calcolo delle rettifiche relative all'indicatore di attività in caso di fusioni e acquisizioni

1. Nel calcolare il proprio indicatore di attività, gli enti includono voci relative a soggetti o attività oggetto di acquisizione o fusione, sulla base dei bilanci sottoposti a revisione contabile relativi agli esercizi passati. Per le acquisizioni di attività per le quali non sono stati redatti storicamente bilanci specifici, gli enti basano il calcolo sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati utilizzate per la valutazione finale dell'attività acquisita.
2. Gli enti che possono dimostrare che i bilanci sottoposti a revisione contabile relativi agli esercizi passati o le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati concernenti il soggetto o l'attività oggetto di acquisizione o fusione non sono disponibili o accurati includono i soggetti o le attività oggetto di acquisizione o fusione nel calcolo del loro indicatore di attività, utilizzando l'indicatore di attività dell'ente moltiplicato per il fattore M&A, che è calcolato in linea con la formula seguente e sulla base delle ultime informazioni finanziarie disponibili e accurate in relazione a tale soggetto o attività, compreso l'esercizio in corso annualizzato:

Fattore M&A

$$= \frac{\text{ricavi operativi netti dell'ente} + \text{ricavi operativi netti del soggetto} / \text{dell'attività}}{\text{Ricavi operativi netti dell'ente}}$$

dove i *ricavi operativi netti* sono calcolati come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione⁴ (FINREP F02.00_r355_c010).

3. Se il metodo del fattore M&A non è utilizzabile a causa della mancanza di dati, gli enti includono i soggetti o le attività oggetto di acquisizione o fusione nel calcolo del loro indicatore di attività utilizzando previsioni finanziarie relative a tale soggetto o attività sulla base delle informazioni utilizzate per la valutazione finale.
4. Gli enti utilizzano il bilancio sottoposto a revisione contabile per il calcolo dell'indicatore di attività in sostituzione del metodo di cui al paragrafo 2 non appena il soggetto o l'attività oggetto di acquisizione o fusione sono inclusi integralmente nel bilancio dell'ente.
5. Gli enti applicano inoltre eventuali rettifiche dell'indicatore di attività conformemente ai paragrafi da 1 a 4 a livello della loro impresa madre se tale impresa madre è soggetta al regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento.
6. Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente il loro piano di includere nel calcolo dell'indicatore di attività i soggetti o le attività da sottoporre ad acquisizione o fusione, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Gli enti effettuano tale notifica senza indugio e al più tardi al momento dell'inclusione, a norma dell'articolo 315, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei soggetti o delle attività da sottoporre ad acquisizione o fusione e presentano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo calcolati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 18

Tempistica delle rettifiche relative all'indicatore di attività a seguito di fusioni e acquisizioni

Gli enti tengono conto delle rettifiche di cui all'articolo 17 alla prima data di trasmissione delle segnalazioni applicabile a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 successiva alla data a decorrere dalla quale la fusione o l'acquisizione prende effetto.

Articolo 19

Procedura per la concessione dell'autorizzazione a escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti

1. Le autorità competenti possono concedere agli enti l'autorizzazione di cui all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo aver analizzato il profilo di rischio operativo degli elementi seguenti:
 - (a) il contributo alle perdite da rischio operativo dell'ente nel corso almeno degli ultimi cinque esercizi da parte di soggetti o attività ceduti;
 - (b) qualsiasi accordo contrattuale in base al quale l'ente o qualsiasi altro soggetto del suo gruppo si impegna a concedere all'acquirente dei soggetti o attività ceduti un risarcimento o un indennizzo per perdite o passività future derivanti da eventi di rischio operativo verificatisi prima della cessione;

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

- (c) l'impatto della cessione di soggetti o attività sulla struttura di gestione del rischio operativo dell'ente che ne comprometterebbe la capacità di individuare, misurare e attenuare il rischio operativo, compresi i cambiamenti nei sistemi informatici, il trasferimento di risorse e qualsiasi altro aspetto pertinente connesso alla ristrutturazione.
2. Gli enti che chiedono l'autorizzazione di cui all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 presentano alla rispettiva autorità competente quanto segue:
- (a) una descrizione della cessione dei soggetti o delle attività, nonché la motivazione e le date di attuazione della stessa;
 - (b) un'analisi dell'impatto quantitativo della cessione dei soggetti o delle attività sui requisiti patrimoniali per il rischio operativo e qualsiasi elemento di prova, compresi i bilanci sottoposti a revisione contabile e i bilanci proforma redatti da un revisore indipendente;
 - (c) i dettagli delle perdite da rischio operativo relative al soggetto o all'attività ceduti negli ultimi dieci esercizi, se disponibili;
 - (d) i termini e le condizioni della cessione dei soggetti o delle attività, compresi eventuali accordi collaterali, e un'analisi giuridica delle passività che possono derivare da eventi verificatisi prima della cessione;
 - (e) la conferma che l'organo di amministrazione ha approvato la cessione dei soggetti o delle attività e la data di tale approvazione;
 - (f) un'analisi dell'impatto della cessione dei soggetti o delle attività sulla struttura di gestione del rischio operativo dell'ente;
 - (g) qualsiasi documento o informazione supplementare che dimostri che il soggetto o le attività ceduti non sono più considerati pertinenti per il profilo di rischio dell'ente.
3. Gli enti presentano la loro richiesta di autorizzazione completa di cui all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 all'autorità competente pertinente almeno 90 giorni prima della data prevista per la rettifica dell'indicatore di attività.
4. L'autorità competente interessata risponde per iscritto a una richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa a sostegno di tale richiesta.

Articolo 20

Procedura per la concessione dell'autorizzazione a escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti quando l'impatto delle dismissioni è basso

1. Quando è presentata la richiesta di cui all'articolo 19, paragrafo 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 315, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 si considera concessa se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
- (a) la somma dei ricavi operativi netti dei soggetti o delle attività ceduti nel corso di un esercizio non rappresenta più del 5 % dei ricavi operativi netti dell'ente cedente nel corso dello stesso esercizio;
 - (b) l'autorità competente non si oppone per iscritto alla richiesta di autorizzazione da parte dell'ente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa a sostegno di tale richiesta.

2. Gli enti effettuano il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), alla fine dell'esercizio precedente utilizzando l'importo dei ricavi operativi netti dei soggetti o delle attività ceduti e dell'ente cedente.

Articolo 21

Calcolo della rettifica dell'indicatore di attività in caso di cessioni

Gli enti cui è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 19 o 20, a seconda dei casi, possono escludere gli importi dell'indicatore di attività relativi ai soggetti o alle attività ceduti per gli ultimi tre esercizi sulla base dei bilanci sottoposti a revisione contabile di tali soggetti o delle informazioni finanziarie utilizzate per la valutazione finale di tali attività.

Articolo 22

Tempistiche per le rettifiche dell'indicatore di attività in caso di cessione

Gli enti cui è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 19 o 20, a seconda dei casi, possono rettificare il loro indicatore di attività conformemente all'articolo 21. Tali enti segnalano i requisiti patrimoniali per il rischio operativo riveduti alla successiva data di presentazione delle segnalazioni applicabile di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

PARTE II

Tassonomia delle perdite da rischio operativo, condizioni alle quali il calcolo della perdita annuale da rischio operativo può essere considerato "indebitamente oneroso", calcolo del set di dati sulle perdite e rettifiche di tale set di dati sulle perdite

TITOLO I

Tassonomia delle perdite da rischio operativo

Articolo 23

Classificazione degli eventi di perdita

1. Ai fini dell'articolo 317, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificano ciascun evento di perdita in un unico tipo di evento di livello 1 a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e in un'unica categoria di livello 2 a norma degli articoli da 25 a 31 del presente regolamento. Se un evento di perdita rientra in più tipi di evento di livello 1 o in più categorie di livello 2, gli enti classificano tale evento nel tipo di evento di livello 1 o nella categoria di livello 2 più pertinente.
2. Gli enti assegnano a ciascun evento di perdita tutti gli attributi applicabili conformemente all'articolo 32.
3. Gli enti non includono nel set di dati sulle perdite le perdite interamente recuperate entro cinque giorni lavorativi. Se il recupero è parziale, gli enti includono nella perdita lorda di cui all'articolo 318, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 solo la parte della perdita che non è recuperata entro cinque giorni lavorativi.
4. Gli enti considerano come eventi di perdita dovuti a procedimenti giudiziari le perdite derivanti da tutte le controversie legali e le composizioni delle vertenze, comprese sia le transazioni giudiziarie che le controversie e le transazioni extragiudiziali.

Articolo 24

Classificazione di livello 1

Gli enti classificano ciascun evento di perdita in uno dei seguenti tipi di evento di livello 1:

Classificazione di livello 1 dei tipi di evento	Descrizione	Numero di riferimento
Frode interna	Perdite dovute a frode e appropriazione indebita, ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie, in cui sia coinvolto almeno un soggetto interno dell'ente (ossia un soggetto avente un rapporto diretto con l'ente o per il quale l'ente è responsabile in solido), compresi i casi in cui tale soggetto interno agisce in collusione con soggetti esterni.	1
Frode esterna	Perdite dovute a frode e appropriazione indebita commessa da un soggetto esterno senza il coinvolgimento di un soggetto interno.	2
Pratiche in materia di occupazione e sicurezza sul lavoro	Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di occupazione, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie nei confronti dei dipendenti.	3
Clientela, prodotti e prassi professionali	Perdite diverse dalla frode derivanti da inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), da prassi professionali ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto.	4
Danni a beni materiali	Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali e beni pubblici o a danni e lesioni a dipendenti, affiliati dell'ente o persone non affiliate di cui l'ente è responsabile, derivanti da catastrofi naturali o altri eventi, compresi incidenti, danneggiamento intenzionale, guerre, disordini civili, sommosse e terrorismo.	5

Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi	Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi.	6
Esecuzione, consegna e gestione dei processi	Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi e nella gestione dei dati, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali, fornitori e autorità fiscali e di regolamentazione.	7

Articolo 25

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Frode interna"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Frode interna" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Frode interna"	Descrizione	Numero di riferimento
Corruzione attiva e passiva	Corruzione attiva o passiva da parte di un soggetto interno dell'ente.	1.1
Frode interna commessa nei confronti dell'ente	Frode commessa da un soggetto interno nei confronti dell'ente. Questa categoria comprende il furto o la manipolazione di dati e le attività di negoziazione fraudolente, comprese quelle effettuate tramite insider trading e la manipolazione di posizioni, rischi e conti profitti e perdite.	1.2
Frode interna commessa nei confronti di altri portatori di interessi	Frode commessa da un soggetto interno nei confronti di soggetti esterni all'ente, compresi clienti e terzi. Questa categoria comprende il furto o la manipolazione di dati e le attività di negoziazione fraudolente, comprese quelle effettuate tramite insider trading e la manipolazione di posizioni, rischi e conti profitti e perdite.	1.3

Articolo 26

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Frode esterna"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Frode esterna" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Frode interna"	Descrizione	Numero di riferimento
Frode commessa dai clienti dell'ente	Atti fraudolenti non connessi al furto o alla manipolazione di dati commessi da un cliente dell'ente, anche in collusione con un'altra persona.	2.1
Frode non commessa dai clienti dell'ente	Atti fraudolenti non connessi al furto o alla manipolazione di dati che non sono stati commessi da un cliente dell'ente, anche nel caso in cui sia utilizzata l'identità di un altro soggetto ignaro.	2.2
Furto e manipolazione di dati	Dati sottratti dai sistemi bancari o manipolati dolosamente in tali sistemi con qualsiasi mezzo, compresi gli attacchi informatici. Ciò riguarda tutti i tipi di dati, ad esempio i dati dei clienti, i dati dei dipendenti e i dati di proprietà dell'ente.	2.3
Rapina, furto con scasso e furto di beni materiali	Rapina, furto con scasso e furto di beni materiali da parte di un soggetto esterno.	2.4

Articolo 27

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Pratiche in materia di occupazione e sicurezza sul lavoro"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Pratiche in materia di occupazione e sicurezza sul lavoro" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Pratiche in materia di occupazione e sicurezza sul lavoro"	Descrizione	Numero di riferimento
Pratiche inadeguate in materia di occupazione	Perdite derivanti da violazioni della legislazione sul lavoro o delle prescrizioni normative (compreso il maltrattamento effettivo o percepito dei dipendenti che può essere ricondotto a una violazione delle norme, come il licenziamento arbitrario o le molestie); rapporti di lavoro	3.1

	inefficaci (compresi le azioni sindacali, come gli scioperi, le controversie giudiziarie e una gestione inefficace delle relazioni con i sindacati o le rappresentanze dei lavoratori); mancata applicazione di condizioni paritarie ed episodi di discriminazione nei confronti dei dipendenti.	
Sicurezza sul lavoro inadeguata	Perdite derivanti da una carente sicurezza sul lavoro e dalla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei dipendenti.	3.2

Articolo 28

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Clientela, prodotti e prassi professionali"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Clientela, prodotti e prassi professionali" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Clientela, prodotti e prassi professionali"	Descrizione	Numero di riferimento
Abusi nei confronti della clientela / mancato rispetto degli obblighi nei confronti della clientela	Comportamento inappropriato nei confronti della clientela e mancato rispetto o osservanza degli obblighi nei confronti della clientela, sia effettiva che potenziale.	4.1
Violazione della riservatezza dei dati / cattiva gestione della riservatezza	Divulgazione impropria o abuso di informazioni riservate.	4.2
Pratiche commerciali, antitrust e anticoncorrenziali scorrette	Esercizio di attività commerciali in violazione delle regole e norme di negoziazione, compresi tutti i tipi di abuso e manipolazione di mercato. Violazioni del diritto antitrust o della concorrenza quando l'ente non agisce nel migliore interesse della clientela.	4.3
Marketing e distribuzione impropri, compresi i disservizi legati alla vendita	Mezzi di distribuzione di prodotti e servizi impropri o inadeguati e pratiche di marketing diretto improprie o inaccurate. I disservizi legati alla vendita includono sia le carenze nel servizio pre-vendita che quelle nel servizio post-vendita. Per disservizi pre-vendita si intendono servizi inadeguati o impropri alla clientela prima della vendita, incluse la vendita	4.4

	impropria e la mancata fornitura di una consulenza adeguata. Per disservizi post-vendita si intendono servizi inadeguati o impropri alla clientela dopo la vendita, inclusa la mancata risposta ai reclami della clientela relativi a servizi di vendita inadeguati entro i termini definiti dall'autorità di regolamentazione.	
Criminalità finanziaria	<p>Il rischio di riciclaggio di denaro, di carenze nel processo di conoscenza del proprio cliente e di violazioni di sanzioni. Rientrano in questa categoria:</p> <p>a) il mancato rispetto delle restrizioni imposte dalle sanzioni, compresi gli eventi di rischio operativo derivanti da operazioni eseguite per errore che coinvolgono paesi oggetto di sanzioni;</p> <p>b) il coinvolgimento nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo, incluse le carenze nel processo di conoscenza del proprio cliente.</p>	4.5
Violazioni dello statuto e del regolamento diverse da quelle specificamente assegnate ad altri tipi o categorie di eventi	<p>Violazione di obblighi giuridici o regolamentari diversa da quelle specificamente assegnate ad altri tipi o categorie di eventi, compresi gli obblighi giuridici dell'ente e gli obblighi imposti dalle autorità fiscali e di regolamentazione.</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <p>a) l'esercizio di attività senza la necessaria autorizzazione, licenza, certificazione o registrazione;</p> <p>b) l'evasione fiscale.</p> <p>Se l'evasione fiscale è commessa per violare consapevolmente la normativa fiscale, gli enti assegnano l'evento di perdita all'evento 1.3.</p>	4.6
Progettazione inadeguata di prodotti e servizi	Difetti nella progettazione di prodotti o servizi destinati alla clientela tali da non soddisfare le esigenze della clientela stessa.	4.7
Metodologia del modello	Perdite dovute a errori intrinseci al modello, tra cui la progettazione, formule errate, la metodologia e le ipotesi sottostanti. Qualora i sistemi di intelligenza artificiale (IA) siano componenti del modello, un errore dovuto a tale tecnologia potrebbe rientrare nell'ambito del rischio di modello.	4.8

Articolo 29

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Danni a beni materiali"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Danni a beni materiali" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Danni a beni materiali"	Descrizione	Numero di riferimento
Catastrofi naturali	Perdite dovute a catastrofi naturali, compresi gli eventi pandemici.	5.1
Altri eventi esterni	Perdite dovute ad altri eventi, tra cui incidenti, danneggiamento intenzionale, guerre, disordini civili, sommosse e terrorismo. Gli eventi di interruzione dell'operatività, compresi quelli dovuti alla disponibilità della forza lavoro, non sono censiti in questa categoria.	5.2

Articolo 30

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi"	Descrizione	Numero di riferimento
Disfunzioni di infrastrutture e sistemi	Disfunzioni di infrastrutture e sistemi dovute a malfunzionamenti delle applicazioni interne, carenze dei sistemi informatici e di rete e del supporto interni, disservizi delle utenze e del supporto esterno, guasti infrastrutturali e fallimento dei programmi di cambiamento delle TIC.	6.1
Interruzioni dell'operatività	Interruzioni dell'operatività dovute alla disponibilità della forza lavoro e alla disponibilità del luogo di lavoro.	6.2

Articolo 31

Classificazione di livello 2 per il tipo di evento di livello 1 "Esecuzione, consegna e gestione dei processi"

Gli enti classificano ciascun evento di perdita classificato come "Esecuzione, consegna e gestione dei processi" a norma dell'articolo 24 in una delle seguenti categorie di livello 2:

Classificazione di livello 2 di "Esecuzione, consegna e gestione dei processi"	Descrizione	Numero di riferimento
Errori nell'elaborazione e nell'esecuzione	Incapacità di elaborare, gestire o eseguire le operazioni (comprese le perdite da errore di digitazione) o altri processi (compresi i programmi di cambiamento diversi da quelli riguardanti le TIC) in modo corretto o appropriato.	7.1
Cattiva gestione dei conti dei clienti	Gestione inadeguata del portafoglio o degli investimenti dei clienti, compresi l'accesso non autorizzato ai conti, l'errata registrazione dei dati dei clienti (con conseguenti perdite), nonché la perdita o il danneggiamento dei beni dei clienti dovuti a negligenza.	7.2
Violazioni in materia di diritti / obblighi	Mancato rispetto della procedura appropriata per la gestione dei procedimenti giuridici. Incapacità di gestire correttamente i diritti e gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali. Questa categoria comprende tutti gli errori di esecuzione relativi alle procedure e ai procedimenti giuridici, compresa la segnalazione a soggetti esterni, quali le autorità fiscali e di regolamentazione. Non comprende le violazioni degli obblighi giuridici dell'organizzazione, le controversie e i contenziosi giuridici.	7.3
Gestione dei dati	Incapacità di gestire e mantenere adeguatamente i dati, compresi tutti i tipi di dati, ad esempio i dati dei clienti, i dati dei dipendenti e i dati di proprietà dell'organizzazione, ad esclusione delle violazioni della riservatezza dei dati e della cattiva gestione della riservatezza.	7.4
Attuazione e utilizzo dei modelli	Attuazione scorretta di un modello, anche se tale modello può essere corretto. Utilizzo di un modello in un contesto errato, anche se tale modello può essere corretto e attuato correttamente.	7.5

Articolo 32

Attributi

1. Gli enti assegnano a ciascun evento di perdita tutti gli attributi applicabili tra i seguenti:

Attributi	Descrizione
Rischio giuridico — condotta illecita	Quale definito all'articolo 4, punto 52 bis), lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Rischio giuridico — diverso dalla condotta illecita	Quale definito all'articolo 4, punto 52 bis), lettere a), b), c), e), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Rischio di modello	Quale definito all'articolo 4, punto 52 ter), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Rischio informatico — non connesso agli attacchi informatici	Quale definito all'articolo 4, punto 52 quater), del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le perdite derivanti da attacchi informatici.
Rischio informatico — connesso agli attacchi informatici	Perdite causate da attacchi informatici, quali definiti all'articolo 3, punto 14), del regolamento (UE) 2022/2554.
Rischio di credito (se non incluso nelle attività ponderate per il rischio di credito)	Perdite da rischio operativo relative a crediti, compresi frodi creditizie (commesse dal cliente per proprio conto o da terzi mediante furto d'identità), contratti di credito inopponibili o garanzie con esito negativo, che non sono state pagate e non sono contabilizzate nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito.
Rischio di mercato	<p>Gli eventi elencati di seguito, e le relative perdite, sono classificati come rischio operativo relativo alle operazioni finanziarie e al rischio di mercato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) eventi dovuti ad errori operativi e di inserimento dei dati, tra cui:<ul style="list-style-type: none">i) problemi ed errori durante l'introduzione o l'esecuzione degli ordini;ii) perdita di dati o errata comprensione del flusso di dati dal front office al middle office e al back office dell'ente;iii) errori di classificazione;iv) errata specifica delle operazioni nel prospetto del contratto (term-sheet), compresi errori relativi all'importo, alle scadenze e alle caratteristiche finanziarie dell'operazione;b) eventi dovuti a carenze nei controlli interni, tra cui:<ul style="list-style-type: none">i) carenze nella corretta esecuzione di un ordine di liquidazione di una posizione di mercato in caso di movimenti sfavorevoli dei prezzi;

	<p>ii) posizioni non autorizzate assunte al di là dei limiti assegnati, a prescindere dal tipo di rischio cui si riferiscono;</p> <p>c) eventi dovuti all'inadeguatezza della qualità dei dati e alla mancata disponibilità dell'ambiente informatico, compresa l'impossibilità tecnica di accedere al mercato con conseguente incapacità di chiudere contratti.</p>
Rischio derivante da terzi	<p>Perdite che un ente può subire in relazione all'utilizzo di servizi forniti da fornitori terzi di servizi o dai subappaltatori di tali fornitori, anche attraverso accordi di esternalizzazione.</p> <p>Tali perdite comprendono le perdite dovute a carenze nella gestione appropriata delle relazioni con terzi e dei rischi derivanti da terzi, tra cui lo sviluppo e il mantenimento di un adeguato quadro di controllo delle parti terze (che comprenda la dovuta diligenza, inclusa la selezione dei fornitori terzi di servizi, e il monitoraggio continuo) o la definizione e l'attuazione di adeguati accordi contrattuali e sul livello dei servizi.</p>
Rischi ambientali, sociali e di governance	<p>Perdite che possono derivare da rischi ambientali, fisici e di transizione, quali definiti all'articolo 4, punti 52 sexies), 52 septies) e 52 octies), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Perdite che possono derivare da rischi sociali e di governance, quali definiti all'articolo 4, punti 52 nonies) e 52 decies), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
Rischio di greenwashing	<p>L'ambito di applicazione comprende il rischio di greenwashing, con riferimento alle perdite derivanti da pratiche in cui affermazioni, dichiarazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità sottostante di un soggetto, di un prodotto finanziario o di servizi finanziari. Tali pratiche possono essere fuorvianti per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato.</p>
Continuità operativa	<p>Mancata fornitura e mancato mantenimento di un quadro adeguato per la gestione della continuità operativa e la gestione degli eventi (compresi gli aspetti relativi alla continuità operativa delle TIC e al ripristino e alla risposta in materia di TIC di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2554 e agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione⁵), compresi piani di continuità operativa inadeguati.</p>

⁵ Regolamento delegato (UE) 2024/1774 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di

<p>Servizi al dettaglio (compresi servizi bancari e intermediazione al dettaglio)</p>	<p>Eventi e perdite operativi connessi ai clienti al dettaglio, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) persone fisiche; b) PMI (piccole e medie imprese) quali definite all'articolo 5, punto 9), del regolamento (UE) n. 575/2013. <p>L'elenco delle attività per questo attributo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi bancari al dettaglio e di private banking: prestiti e depositi, conti transattivi e di risparmio, servizi ATM, servizi bancari, leasing finanziario, garanzie e impegni, trust e amministrazioni fiduciarie, consulenza in materia di investimenti, servizi di carte (carte di debito e di credito, carte commerciali/aziendali/professionali, marchi privati); b) intermediazione al dettaglio (retail brokerage): ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti, collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.
<p>Negoziazioni e vendite</p>	<p>Eventi e perdite operativi connessi ad attività quali operatività sui flussi e vendite, intermediazione, market making, tesoreria, assunzione di posizioni e posizioni in proprio gestite da unità di negoziazione quali definite all'articolo 4, punto 144), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>L'elenco dei prodotti per questo attributo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) partecipazioni: portafogli azionari e indici azionari; b) negoziazione di titoli a reddito fisso e di credito; c) valuta estera; d) materie prime e prodotti energetici; e) mercato monetario, finanziamento (funding), operazioni di pronti contro termine e prestito titoli; f) derivati.
<p>Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)</p>	<p>Eventi e perdite operativi connessi ad attività quali prestiti e depositi, garanzie, leasing e factoring, finanziamento al commercio, finanziamento di progetti, beni immobili.</p>
<p>Altre linee di business, compresi servizi finanziari per l'impresa (corporate finance), pagamenti e regolamenti, gestione del risparmio, servizi di agenzia, elementi</p>	<p>Questo attributo comprende i restanti eventi e perdite operativi connessi ad attività diversi da quelli di cui agli attributi "Servizi al dettaglio", "Negoziazioni e vendite" e "Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)", tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi finanziari per l'impresa (corporate finance): fusioni e acquisizioni, sottoscrizione, privatizzazioni,

regolamentazione che specificano gli strumenti, i metodi, i processi e le politiche per la gestione dei rischi informatici e il quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (GU L, 2024/1774, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1774/oj).

d'impresa (corporate items)	<p>cartolarizzazioni, offerte pubbliche iniziali e collocamenti privati, servizi di consulenza, finanze pubbliche e degli enti locali, merchant banking;</p> <p>b) pagamenti e regolamenti per clienti esterni: pagamenti e incassi, trasferimento di fondi, compensazione e regolamento di contante e titoli; le perdite derivanti da pagamenti e regolamenti relative alle attività proprie di un ente sono incorporate nella linea di business interessata;</p> <p>c) servizi di agenzia per conto dei clienti: servizi di custodia (conti di garanzia, certificati di deposito, operazioni societarie ecc.), trust societario e agenzia (emittente e agente pagatore);</p> <p>d) gestione del risparmio: gestione patrimoniale discrezionale e non discrezionale, compresa la gestione del portafoglio (collettiva, separata, al dettaglio, istituzionale, chiusa, aperta, di private equity);</p> <p>e) elementi d'impresa (corporate items): per gli elementi puramente a livello d'impresa, compresi quelli che interessano il consiglio di amministrazione, l'errata comunicazione dei bilanci o altri eventi che sono classificabili esclusivamente a livello d'impresa.</p>
-----------------------------	---

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti assegnano a ciascun evento di perdita almeno un attributo tra "Servizi al dettaglio (compresi servizi bancari e intermediazione al dettaglio)", "Negoziazioni e vendite", "Servizi bancari a carattere commerciale (commercial banking)" e "Altre linee di business, compresi servizi finanziari per l'impresa (corporate finance), pagamenti e regolamenti, gestione del risparmio, servizi di agenzia, elementi d'impresa (corporate items)".
3. In deroga al paragrafo 1, gli enti assegnano gli attributi "Rischio giuridico — condotta illecita", "Rischio giuridico — diverso dalla condotta illecita" e "Rischio di modello" ai tipi di evento di livello 1 e alle categorie di livello 2 conformemente all'allegato.

Articolo 33

Applicazione retroattiva del set di dati sulle perdite

1. Gli enti assegnano gli eventi di perdita ai pertinenti tipi di evento di livello 1 conformemente all'articolo 24 a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Gli enti possono assegnare gli eventi di perdita alle pertinenti categorie di livello 2 conformemente agli articoli da 25 a 31 a decorrere dal 1° gennaio 2025.
3. Gli enti possono assegnare attributi agli eventi di perdita conformemente all'articolo 32 almeno a decorrere dal 1° gennaio 2025.

TITOLO 2

Condizioni alle quali il calcolo della perdita annuale da rischio operativo deve essere considerato "indebitamente oneroso"

Articolo 34

Fusioni e acquisizioni

1. Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo della perdita da rischio operativo è considerato indebitamente oneroso per un periodo massimo di tre esercizi successivi alla data in cui la fusione o l'acquisizione prende effetto se, a causa di tale fusione o acquisizione, l'indicatore di attività di un ente è pari o superiore a 750 milioni di EUR, ma non superiore a 1 miliardo di EUR.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 è ridotto a un massimo di due esercizi successivi al perfezionamento giuridico della fusione o dell'acquisizione se almeno uno, ma non la totalità, degli enti coinvolti nella fusione o nell'acquisizione ha calcolato la perdita da rischio operativo nell'anno precedente l'operazione.
3. Se tutti gli enti coinvolti nella fusione o nell'acquisizione hanno calcolato la perdita da rischio operativo nell'anno precedente l'operazione, il calcolo della perdita da rischio operativo dell'ente derivante dalla fusione o dall'acquisizione non è considerato indebitamente oneroso.

Articolo 35

Indicatore di attività temporaneamente pari o superiore a 750 milioni di EUR e non superiore a 1 miliardo di EUR

Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo della perdita da rischio operativo è considerato indebitamente oneroso per gli enti il cui indicatore di attività è pari o superiore a 750 milioni di EUR, ma non superiore a 1 miliardo di EUR, per non più di quattro date di riferimento consecutive o per non più di otto date di riferimento delle venti date di riferimento precedenti.

Articolo 36

Ente-ponte di cui all'articolo 40 della direttiva 2014/59/UE

Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo della perdita da rischio operativo è considerato indebitamente oneroso per gli enti-ponte quali definiti all'articolo 2, punto 59), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁶ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

TITOLO 3

Rettifiche del set di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione

Articolo 37

Rettifiche del set di dati sulle perdite relative al calcolo delle perdite e alla tassonomia del rischio

Gli enti registrano le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione nel set di dati sulle perdite dell'ente segnalante con le rettifiche necessarie per conformarsi agli articoli 317 e 318 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 38

Rettifiche del set di dati sulle perdite dovute a differenze valutarie

Se la valuta dei soggetti o delle attività oggetto di fusione o acquisizione è diversa dalla valuta dell'ente acquirente, gli enti includono le perdite derivanti dai soggetti o dalle attività oggetto di fusione o acquisizione nel set di dati sulle perdite applicando, per ogni intervallo temporale di dieci anni, il tasso di cambio utilizzato alla fine dell'anno pertinente nel bilancio dell'ente.

Articolo 39

Calcolo delle perdite quando l'ente acquirente o incorporante non è in grado di integrare prontamente il set di dati sulle perdite dell'ente o delle attività oggetto di acquisizione o fusione

1. Se i soggetti o le attività oggetto di fusione o acquisizione non hanno stabilito o mantenuto un set di dati sulle perdite perché non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente acquirente può utilizzare la formula seguente per calcolare la perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316 di tale regolamento:

$$\text{Perdita annuale da rischio operativo} = \frac{\text{Perdite segnalate}}{\text{Copertura delle perdite segnalate}}$$

dove:

perdite segnalate = la perdita annuale da rischio operativo dei soggetti o delle attività in grado di segnalare la perdita annuale da rischio operativo;

copertura delle perdite segnalate = $\frac{\text{Indicatore di attività dei soggetti o delle attività in grado di segnalare le perdite annuali da rischio operativo}}{\text{Indicatore di attività dell'ente}}$;

indicatore di attività dell'ente = l'indicatore di attività risultante dal consolidamento dell'ente acquirente, compresi i soggetti o le attività oggetto di acquisizione o fusione.

2. L'ente acquirente può utilizzare la formula di cui al paragrafo 1 per calcolare la perdita annuale da rischio operativo per un massimo di dieci esercizi precedenti il perfezionamento giuridico dell'acquisizione o della fusione.
3. In deroga al paragrafo 2, se i soggetti o le attività oggetto di fusione o acquisizione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 317 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma l'ente acquirente non è in grado di rettificare prontamente il set di dati sulle perdite, tale ente acquirente può utilizzare la formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo per calcolare la perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316 del medesimo

regolamento per un massimo di due anni dopo il perfezionamento giuridico dell'acquisizione o della fusione.

4. L'ente acquirente, se non è in grado di assegnare prontamente la perdita annuale da rischio operativo per la totalità o parte dell'ente o delle attività oggetto di acquisizione o fusione in base alla mappatura dei dati storici sulle perdite di cui all'articolo 317, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, assegna le perdite in base alla distribuzione delle perdite nell'ente segnalante per un periodo massimo di due anni dopo il perfezionamento giuridico dell'acquisizione o della fusione.

PARTE III

Disposizioni finali

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.5.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN